

#### Relazione

## **Determinazione PEF 2020 e 2021 del Comune di Rofrano (SA) ex deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n.57/2020/R/rif. art. 3 punto 3.4**

### **Premessa**

L'Ente d'Ambito Salerno, costituito ai sensi della Legge Regione Campania n. 14/2016, ha chiesto ai Comuni dell'ATO Salerno - in qualità di Ente Territorialmente Competente - di trasmettere la documentazione occorrente ai fini della validazione dei PEF per gli anni 2020 e 2021 (note prot. n. 183/2020 del 20.02.2020, n. 618/2020 del 06.04.2020, n. 1161/2020 del 03.06.2020, n. 1835/2020 del 28.09.2020, n.3547/2021 del 07.10.2021 e n.4094/2021 del 24.11.2021), in ossequio all'art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019.

Il **Comune di Rofrano (SA)** e il soggetto gestore non hanno trasmesso all'EDA Salerno la documentazione per la validazione del PEF 2021.

La deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif all'art.7 punto 7.1 prevede che *"in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore"*.

La deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n.57/2020/R/rif all'art. 3 punto 3.4, in merito al rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, prevede che *"in caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione"*

### **1) Il fabbisogno standard (ex art.1 comma 653 legge 27 dicembre 2013 n.147)**

Il **comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, prevede che *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 (copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio), il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*.

Il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno l'aggiornamento delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* per supportare gli enti locali che dovranno ricorrere all'applicazione dei fabbisogni standard per la definizione della TARI.

Alle *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013* si aggiungono i seguenti allegati:

- Allegato 1: Stime puntuali delle componenti del costo standard, variabile dipendente costo storico per tonnellata di rifiuti urbani;
- Allegato 2 – Scheda tecnica;
- Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- Allegato 4 - Nota di calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantistica.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento ed ha approvato il **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR per gli anni 2020 e 2021 e MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025)** con le deliberazioni del 31 ottobre 2019, n.443 e del 3 agosto 2021, n. 363.

Il nuovo Metodo prevede l'uso del *fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013* come **benchmark di riferimento** per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite.

## **2) La determinazione del PEF del Comune di Rofrano (SA) per l'anno 2021**

Per l'acquisizione del fabbisogno standard annuale in €/ton. è stato consultato il *sito web GEROPA (Gestione Entrate e Riscossioni Enti Locali)*.

Geropa, al fine di fornire un ausilio ai Comuni nel calcolo del costo standard, mette a disposizione un *Applicativo di simulazione* utilizzando un formato simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze.

**I Fabbisogni Standard unitari (€/ton.) Tari per il 2021 rappresentano un parametro da utilizzare all'interno delle formule per l'applicazione del metodo ARERA.**

Con riferimento al **Comune di Rofrano (SA)** il fabbisogno standard unitario (€/ton.), rilevato dal sito web GEROPA ed allegato alla presente, si adegua a:

- **€ 480,310/ton.** per l'anno 2021.

Per la determinazione dell'importo complessivo del piano economico finanziario annuale (PEF), *ex deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n.57/2020/R/rif. art. 3 punto 3.4*, il fabbisogno standard unitario (€/ton.) deve essere moltiplicato per il quantitativo dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Rofrano (SA). E' stato considerato il valore di produzione dei rifiuti anno 2021 certificato con Decreto Dirigenziale n. 25 del 25.10.2022 della Regione Campania.

Dalle elaborazioni effettuate con i dati innanzi richiamati, risulta il seguente importo complessivo per il PEF 2021:

- € 480,310 x ton. 389,350 = PEF anno 2021 importo complessivo **€ 187.008,698**.

L'importo del PEF 2021 così definito dovrà essere ufficialmente comunicato al Comune di Rofrano (Sa) e ad ARERA per gli adempimenti di propria competenza.

Il Funzionario

*dott. Giuseppe Arcieri*

*(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)*

Il Dirigente

*ing. Annapaola Fortunato*

*(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)*